

REGOLAMENTO (CEE) N. 1197/92 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1726/70 che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma e l'articolo 15,

considerando che, ai sensi del contratto europeo di coltivazione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2376/91⁽⁴⁾, il tabacco prodotto in eccedenza rispetto alla resa indicata per la varietà di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2501/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa le caratteristiche di ciascuna delle varietà di tabacco della produzione comunitaria⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 841/92⁽⁶⁾, non è oggetto del contratto ed è quindi escluso dalle misure di sostegno previste dalla normativa comunitaria;

considerando che la limitazione delle rese prevista dal contratto europeo di coltivazione può essere facilmente aggirata se non vi è un controllo che nelle superfici dichiarate è effettivamente coltivata la varietà indicata; che è quindi opportuno determinare un livello minimo di controlli delle superfici coltivate effettuati dagli Stati membri, nonché le conseguenze che risultano da eventuali constatazioni di irregolarità; che tali conseguenze devono essere sufficientemente dissuasive da prevenire false dichiarazioni, pur rispettando il principio della proporzionalità;

considerando che i contratti di coltivazione devono essere conclusi e registrati con sufficiente tempestività per consentire alle amministrazioni nazionali di procedere a controlli in loco,

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 217 del 6. 8. 1991, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 237 del 20. 8. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1992, pag. 31.

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1726/70 è modificato come segue:

1) È inserito il seguente articolo:

« Articolo 2 quater

1. Gli Stati membri effettuano controlli in loco senza preavviso, per verificare gli elementi che figurano nei contratti o nelle dichiarazioni di coltivazione, in particolare la superficie e la varietà coltivata. Per ciascuna impresa di trasformazione il controllo verte almeno sul 5 % dei contratti o delle dichiarazioni di coltivazione registrati per varietà o gruppo di varietà; i contratti o le dichiarazioni soggetti al controllo devono essere rappresentativi dei vari volumi di contratto o di dichiarazioni. Il controllo della superficie coltivata viene effettuato, se necessario, mediante misurazione, escludendo le corsie di servizio e i recinti.

2. Se dal controllo risulta un'eccedenza del 10 % al massimo della superficie dichiarata rispetto a quella coltivata, la superficie considerata a titolo del contratto o della dichiarazione in questione è quella che risulta dal controllo. Se l'eccedenza è superiore al 10 % o a un ettaro, la superficie considerata a titolo del contratto o della dichiarazione in questione è quella che risulta dal controllo, detratta la superficie dichiarata in eccedenza, moltiplicata per due, salvo che il produttore o il trasformatore abbia comunicato per iscritto alle competenti autorità la differenza prima dell'esecuzione del controllo.

3. Se il controllo non può essere effettuato a causa del produttore, salvo in caso di forza maggiore, la superficie si considera non coltivata.

4. Gli Stati membri adottano le misure complementari necessarie all'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle intese a evitare più contratti o dichiarazioni di coltivazione per una medesima superficie. Tali misure sono comunicate alla Commissione.

2) All'articolo 2 ter, paragrafo 5, primo comma, primo e secondo trattino, nonché secondo comma, la data del « 1° agosto » è sostituita dal « 20 giugno ».